



Prot. n. 12544 del 25.02.2013
Settore 4° Anagrafico Certificativo

DIRETTIVA N. 2 DEL 25/02/2013

“DEPOSITO SITUAZIONE PATRIMONIALE CONSORZI E CONTRATTI DI RETE”

Al personale del Settore IV° Anagrafico
Certificativo

SEDE CENTRALE E SEDI STACCATE

IL DIRIGENTE DEL SETTORE IV°

TENUTO CONTO dei nuovi adempimenti di deposito di pratiche al Registro delle Imprese e dell'approssimarsi dei termini di scadenza di alcune di esse;

VISTI

L'art. 2615 bis c.c.;

L'art. 13, comma 35 del DL 30.9.2003, n. 269 convertito con la L. 24.11.2003, n. 326

L'art. 45 del DL 83/2012, convertito nella L. 134/2012;

L'art. 42 comma 2, 3, 6 del DL 22.6.2012, n. 83, convertito con L. 7.8.2012, n. 134;

DISPONE

Con effetto immediato le seguenti istruzioni:

DEPOSITO DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DEI CONSORZI E DEI CONTRATTI DI RETE.

ConSORZI con attività esterna

Il primo comma dell'art. 2615 bis c.c. – Situazione patrimoniale - stabilisce che «Entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale le persone che hanno la direzione del consorzio redigono la situazione patrimoniale osservando le norme relative al bilancio di esercizio delle società per azioni e la depositano presso l'ufficio del registro delle imprese»



Pertanto i consorzi il cui esercizio annuale si è chiuso al 31.12.2012 dovranno effettuare il deposito della situazione patrimoniale entro il 28 febbraio 2013 per non incorrere in sanzioni amministrative per il ritardato od omesso deposito di tale situazione patrimoniale.

Si ricorda che la «situazione patrimoniale» contenuta nel codice civile equivale a quella del bilancio delle società di cui all'art. 2423 c.c. (in forza del richiamo letterale contenuto nell'articolo 2615 bis c.c. alle «norme relative al bilancio di esercizio delle società per azioni») il quale comprende, oltre allo stato patrimoniale anche il conto economico e la nota integrativa.

L'adempimento non comporta invece il deposito del verbale di approvazione della situazione patrimoniale e l'elenco dei consorziati.

Modalità di deposito:

- Modulo B con codice atto 720;

Allegati:

- Stato patrimoniale in formato XBRL
- Conto economico in formato XBRL
- Nota integrativa in formato PDF/A

Diritti di Segreteria: € **62,70** (deposito effettuato in via telematica) oppure € **92,70** (deposito effettuato su supporto digitale)

Imposta di bollo: € **65,00**

Nell'ipotesi in cui la tassonomia XBRL non sia compatibile, per la particolare situazione aziendale, con i principi di chiarezza, correttezza e verità di cui all'art. 2423, il prospetto contabile, in aggiunta al formato XBRL, dovrà essere allegato in formato PDF/A. In questo caso bisogna indicare le motivazioni del doppio deposito in calce alla nota integrativa o nel quadro «Note» del modello B.

Deposito situazione patrimoniale dei contratti di rete

Il contratto di rete rappresenta un nuovo strumento giuridico attraverso il quale si gestiscono relazioni organizzate tra imprese. A differenza dei distretti, dei raggruppamenti di imprese e dei consorzi, il contratto di rete prescinde dal concetto di territorialità e di organizzazione gerarchica dei raggruppamenti.

Il contratto di rete è stato introdotto nell'ordinamento italiano con l'art. 3 del decreto legge 10.02.2009, n. 5 convertito, con modificazioni dalla legge 9.4.2009, n. 33.

La normativa ha subito, nel tempo numerose modifiche. Recentemente con l'art. 45 del decreto legge n. 83/2012, convertito nella legge n. 134/2012 sono state introdotte importanti innovazioni rispetto alla disciplina precedente. In particolare è stata riconosciuta al contratto di rete la possibilità, nel caso in cui venga costituito un fondo patrimoniale comune e un organo comune destinato a svolgere attività con i terzi, di acquisire soggettività giuridica.

A) Se viene costituita una rete senza costituzione di un fondo patrimoniale comune e di un organo comune destinato a svolgere l'attività con i terzi, il contratto di rete è soggetto a iscrizione nella sezione del registro delle imprese presso cui è iscritto ciascun partecipante. L'efficacia del contratto inizia a decorrere da quando è stata eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte a carico di tutti coloro che ne sono stati sottoscrittori originari.

B) Se il contratto di rete prevede l'istituzione di un fondo patrimoniale comune e di un organo comune destinato a svolgere un'attività anche commerciale, con i terzi, la rete può iscriversi nella sezione ordinaria del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sua sede. Con l'iscrizione nel registro delle imprese la rete acquista soggettività giuridica.



In questa ultima ipotesi, entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale, l'organo comune redige una situazione patrimoniale, osservando, in quanto compatibili, le disposizioni relative al bilancio di esercizio della società per azioni e la deposita presso l'ufficio del registro delle imprese del luogo ove ha sede, come previsto dall'art. 3 comma 4-ter del Decreto Legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con la Legge 9 aprile 2009, n. 33.

Il deposito va effettuato **entro il 28 febbraio 2013, sulla posizione dell'impresa di riferimento**, presso l'ufficio del Registro Imprese dove la stessa è iscritta.

Se la rete è dotata di **soggettività giuridica ed iscritta alla sezione ordinaria** del Registro Imprese il deposito va effettuato sulla posizione **della rete**.

La situazione patrimoniale dovrà essere composta da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa. L'adempimento non comporta il deposito del verbale di approvazione della situazione patrimoniale.

Lo stato patrimoniale e il conto economico dovranno essere presentati in formato XBRL secondo quanto previsto dal D.P.C.M. 10 dicembre 2008, mentre la nota integrativa va allegata in formato PDF/A.

Modalità di deposito:

- Modulo B con codice atto 720;

Allegati:

- Stato patrimoniale in formato XBRL
- Conto economico in formato XBRL
- Nota integrativa in formato PDF/A

Diritti di Segreteria: € **62,70** (deposito effettuato in via telematica) oppure € **92,70** (deposito effettuato su supporto digitale)

Imposta di bollo: € **65,00**

Consorzi di garanzia collettiva fidi

L'art. 13, comma 35, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con la legge 24 novembre 2003, n. 326, stabilisce che gli amministratori dei consorzi con attività esterna che svolgono l'attività di garanzia collettiva dei fidi devono redigere il bilancio di esercizio con l'osservanza delle disposizioni relative al bilancio delle società per azioni.

L'assemblea approva il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio ed entro 30 giorni dall'approvazione una copia del bilancio, corredata dalla relazione sulla gestione, dalla relazione del collegio sindacale, se costituito, e dal verbale di approvazione dell'assemblea deve essere depositata presso l'ufficio del registro delle imprese a cura degli amministratori.

Entro il medesimo termine i consorzi fidi sono tenuti altresì al deposito dell'elenco dei consorziati riferito alla data di approvazione del bilancio.

Lo stato patrimoniale e il conto economico vanno presentati nel formato XBRL mentre la nota integrativa e gli altri allegati in formato PDF/A.

L'adempimento relativo al deposito della situazione patrimoniale è soggetto a:

- Imposta di bollo € **65,00**
- Diritti di segreteria di € **62,70** per deposito telematico, di € **92,70** su supporto informatico.

Consorzi per l'internazionalizzazione

L'art. 42 comma 3 del Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83 art. 42, commi 2 e 6, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 134 qualifica consorzi per l'internazionalizzazione i consorzi che hanno per oggetto la diffusione internazionale dei prodotti e dei servizi delle piccole e medie imprese nonché



il supporto alla loro presenza nei mercati esteri anche attraverso la collaborazione e il partenariato con imprese estere.

Il comma 7 del medesimo articolo estende ai consorzi per l'internazionalizzazione le disposizioni dell'articolo 13, commi 34, 35 e 36 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con la legge 24 novembre 2003, n. 326.

Pertanto, anche nei consorzi per l'internazionalizzazione l'assemblea approva il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio ed entro 30 giorni dall'approvazione una copia del bilancio, corredata dalla relazione sulla gestione, dalla relazione del collegio sindacale, se costituito, e dal verbale di approvazione dell'assemblea deve essere depositata presso l'ufficio del registro delle imprese a cura degli amministratori.

Entro il medesimo termine i consorzi per l'internazionalizzazione sono tenuti altresì al deposito dell'elenco dei consorziati riferito alla data di approvazione del bilancio.

Lo stato patrimoniale e il conto economico vanno presentati nel formato XBRL mentre la nota integrativa e gli altri allegati in formato PDF/A.

L'adempimento relativo al deposito della situazione patrimoniale è soggetto a:

- Imposta di bollo € **65,00**
- Diritti di segreteria di € **62,70** per deposito telematico, di € **92,70** su supporto informatico.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 4°
F.to dr. Mauro Sfreddo